



PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE E RESTITUZIONE DI MISURE INCLINOMETRICHE E SPIRALOMETRICHE, NONCHE' DI MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI INCLINOMETRICHE A SONDE FISSE E DI MANUTENZIONE DEI POZZETTI STRUMENTALI, DA EFFETTUARSI SULLA RETE REGIONALE DI CONTROLLO DEI MOVIMENTI FRANOSI

**DISCIPLINARE DI GARA
CIG 8928343DB6**

1. PREMESSE.....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	
2.1 Documenti di gara.....	5
2.2 Chiarimenti.....	5
2.3 Sopralluogo/sviluppo driver.....	5
2.4 Comunicazioni.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO,	7
4. DURATA E VALORE DELL'APPLATO.....	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.	10
6. REQUISITI GENERALI.....	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	
7.1 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria	11
7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	11
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	12
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	12
8. AVVALIMENTO.....	12
9. SUBAPPALTO.....	14
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	14
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	17
12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	17
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	19
14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
14.1 Domanda di partecipazione.....	20
14.2 Documento di gara unico europeo	21
14.3 Dichiarazioni integrative.....	23
14.4 Documentazione a corredo.....	25
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "B" OFFERTA TECNICA.....	27
16. CONTENUTO DELLA BUSTA "C" OFFERTA ECONOMICA.....	28.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	
17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	30
17.2 Modalità di attribuzione del punteggio economico.....	32
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: Apertura della busta A - Verifica documentazione amministrativa.....	33
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	36
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	36

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	37
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	38
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	40
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	40
25. PUBBLICAZIONE DEI DATI.....	40

1. PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1097 del 08/11/2021 questa Agenzia ha indetto la procedura aperta finalizzata all'aggiudicazione del servizio di esecuzione e restituzione di misure inclinometriche e spiralometriche, nonché di manutenzione delle postazioni inclinometriche a sonde fisse e di manutenzione dei pozzetti strumentali, da effettuarsi sulla rete regionale di controllo dei movimenti franosi.

Il servizio sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

CPV 71351910 Servizi geologici

Luogo di esecuzione delle prestazioni: Piemonte [codice NUTS ITC1]

Numero gara 8306229

CIG 8928343DB6

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Secondo Barbero.

Il Responsabile del sub procedimento di gara è il Dott. Massimo Boasso.

Recapito unico per entrambi: e-mail acquisti@arpa.piemonte.it fax 011.19681541 Pec acquisti@pec.arpa.piemonte.it, fermo restando che le comunicazioni avverranno nelle modalità indicate al successivo punto 2).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in centottanta giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica, conforme all'art.40 del D.Lgs.50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte e, salvo diversa indicazione, quelle di analisi delle offerte stesse e valutazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

La piattaforma telematica è disponibile nella sezione "Lavora con noi – Gare e appalti" del profilo committente all'indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it> oppure al seguente link diretto <https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it>.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- la previa registrazione al sistema, con le modalità indicate dal sistema stesso, ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata agli operatori economici;
- il possesso e l'utilizzo di una firma digitale da parte del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- il possesso e l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC) riferibile

all'operatore economico partecipante.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara corredato di:
 - Allegato 1 Domanda di partecipazione
 - Allegato 1bis Dichiarazione assolvimento bollo
 - Allegato 2 DGUE (Documento di gara unico europeo)
 - Allegato 2 bis Dichiarazioni integrative
 - Allegato 3 Capitolato speciale
 - Allegato 4 Modello per la presentazione dell'offerta economica
 - Allegato 5 Schema di contratto

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica accessibile dalla sezione "Lavora con noi – Gare e appalti" del profilo committente all'indirizzo <http://www.arpa.piemonte.it>, oppure utilizzando il seguente link diretto: <https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti ed informazioni complementari sulla presente procedura di gara, sul contenuto del bando di gara, del presente Disciplinare e dei suoi allegati, mediante la proposizione di quesiti scritti utilizzando **esclusivamente** l'area messaggistica della piattaforma riservata alla richiesta di chiarimenti presente all'interno della sezione della procedura in oggetto.

I chiarimenti dovranno essere richiesti entro le ore 12.00 del 14/12/2021

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione unicamente tramite la piattaforma digitale.

E' pertanto onere dei concorrenti visitare l'apposita sezione della piattaforma prima della presentazione della domanda di partecipazione, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 SOPRALLUOGO FACOLTATIVO

La Stazione Appaltante offre ai concorrenti che ne facciano richiesta, la possibilità di effettuare un sopralluogo di verifica in loco presso la località Concentrico in Comune di Monchiero (CN).

La non effettuazione del sopralluogo non comporta l'esclusione dalla gara, ma l'ineccepibilità da parte del concorrente della non conoscenza di circostanze di fatto che possano influire sulla formulazione dell'offerta e/o sull'esecuzione del contratto.

I concorrenti interessati dovranno prenotare il sopralluogo inviando specifica richiesta via Pec rischi.naturali@pec.arpa.piemonte.it

Tenuto conto delle necessità organizzative dell'Agenzia, si garantisce l'effettuazione dei sopralluoghi richiesti entro il termine di quindici giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Arpa Piemonte provvederà a contattare i concorrenti che ne hanno fatto richiesta entro i successivi 3 giorni convenendo la data ed il luogo del sopralluogo.

La Stazione Appaltante darà riscontro a ciascuna richiesta fornendo al contempo le indicazioni di dettaglio necessarie, utilizzando i recapiti indicati dai richiedenti.

Si precisa infine quanto segue:

- in conseguenza dell'espletamento delle attività di verifica in loco, non potrà essere avanzata dai partecipanti alcuna pretesa di compenso e/o rimborso;
- per eventuali sopraggiunti motivi tecnici e/o organizzativi, i suindicati siti e tempistiche oggetto di sopralluogo potranno subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti ai recapiti forniti da questi ultimi in sede di richiesta di partecipazione al sopralluogo medesimo.

2.4 COMUNICAZIONI

Salvo specifica diversa indicazione, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese effettuando il login alla piattaforma <https://arpa-piemonte.acquistitelematici.it> e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, che saranno utilizzati da Arpa Piemonte ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Pertanto, eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante via e-mail all'indirizzo acquisti@arpa.piemonte.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori eventualmente indicati.

3. OGGETTO VALORE E DURATA DELL'APPALTO

E' oggetto d'appalto il servizio di esecuzione e restituzione di misure inclinometriche e spiralometriche, nonché di manutenzione delle postazioni inclinometriche a sonde fisse e di manutenzione dei pozzetti strumentali, da effettuarsi sulla rete regionale di controllo dei movimenti franosi, gestita da Arpa Piemonte. Le specifiche del servizio sono illustrate nell'allegato capitolato speciale.

La durata del contratto è quinquennale; il Committente si riserva la facoltà di rinnovo del contratto alle medesime condizioni vigenti, per una ulteriore durata non superiore a 1 anno, da esercitarsi mediante comunicazione via posta elettronica certificata all'appaltatore prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà inoltre essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, ovvero, data la periodicità delle attività oggetto del servizio, per una durata massima di dodici mesi; in tal caso, il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni contrattuali vigenti al momento della proroga.

Arpa Piemonte si riserva di avviare l'esecuzione d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, con conseguente e corrispondente riduzione delle quantità e della durata contrattuale.

Arpa Piemonte si riserva infine la facoltà di utilizzare il **quinto d'obbligo** ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto, per l'intera durata massima prevista (comprensiva di opzione di rinnovo, proroga e quinto d'obbligo), è pari a €1.104.000,00, come da seguente dettaglio:

Attività		Importi a base d'asta oneri fiscali esclusi (in Euro)
A Servizi obbligatori		
A	Servizio quinquennale di misura e manutenzione ordinaria	590.000,00 (di cui 502.000,00 per costi della manodopera)
B Servizi opzionali		
B1	Servizio di misura e manutenzione straordinaria ed integrativa quinquennale a richiesta	100.000,00
B2	Rinnovo annuale del servizio di misura e manutenzione ordinaria	118.000,00

B3	Rinnovo annuale del servizio manutenzione straordinaria ed integrativa	20.000,00
B4	Proroga annuale del servizio di misura e manutenzione ordinaria	118.000,00
B5	Proroga annuale del servizio manutenzione straordinaria ed integrativa	20.000,00
B6	Integrazione di 1/5 del servizio di misura e manutenzione ordinaria	118.000,00
B7	Integrazione di 1/5 del servizio manutenzione straordinaria ed integrativa	20.000,00
B8	Oneri per rischi interferenti ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008	0
Totale complessivo (A+B) oneri fiscali esclusi		1.104.000,00

Il servizio di misurazione e manutenzione **ordinaria** è remunerato al prezzo proposto in offerta economica dall'aggiudicatario, che si riferisce alla consistenza del sistema di misurazione indicata nell'Allegato A al capitolato. Durante l'esecuzione del contratto Arpa ha la facoltà di effettuare variazioni di configurazione inserendo nuove apparecchiature della stessa tipologia o sospendendo parte del servizio nel limite di uno scostamento in positivo o in negativo massimo del 20%. Le variazioni della consistenza iniziale non potranno dar luogo a rivalse da parte dell'aggiudicatario qualunque ne sia la causa, ma comporteranno una proporzionale rimodulazione del prezzo complessivo da corrispondere applicando i relativi prezzi unitari.

Il servizio di misura e manutenzione **straordinaria ed integrativa a richiesta** è remunerato a misura applicando i prezzi unitari ribassati espressi nell'offerta economica dell'aggiudicatario.

Poiché per la natura dei servizi di misura e manutenzione straordinaria ed integrativa a richiesta il committente non è in grado di quantificare con esattezza gli interventi necessari nel corso del contratto, si procederà all'affidamento di detti servizi con la formula del "contratto aperto". Il committente, cioè, richiederà i servizi in parola fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto per l'intera durata del contratto. Tale importo rappresenta comunque l'importo massimo entro il quale il committente potrà effettuare ordinativi, ben potendo emettere ordini per un importo inferiore.

Le variazioni in più o in meno delle prestazioni rispetto alle previsioni contenute nella documentazione di gara, entro le varianti di legge, non daranno diritto all'impresa aggiudicataria di pretendere alcun indennizzo o variazione dei singoli prezzi unitari.

I prezzi di aggiudicazione sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato con la sola esclusione dell'I.V.A.

L'importo per gli oneri della sicurezza da interferenze è pari a zero poiché non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3, D.Lgs. 81/2008.

L'appalto è finanziato con fondi della Stazione Appaltante.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare: i concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

7.1 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

7.1.1) Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

b) Il concorrente deve avere regolarmente eseguito nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, a favore di Enti pubblici e/o privati, prestazioni analoghe a quelle oggetto di gara, con fatturato per importo complessivo non inferiore a € 250.000,00.

Per ultimo triennio si intendono i tre anni consecutivi immediatamente precedenti alla data di pubblicazione del bando.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di forniture/servizi prestati a favore di enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di forniture/servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia del contratto e delle relative fatture con quietanza di pagamento.

c) Essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata, avente ad oggetto la tipologia di servizi oggetto della presente procedura.

Tale certificazione è rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure

autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 rilasciato da un organismo di cui sopra.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

d) Il concorrente deve avere regolarmente eseguito nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, a favore di Enti pubblici e/o privati, servizi di esecuzione e restituzione di misure inclinometriche per un ammontare complessivo di almeno centocinquanta misure.

E' ammesso soddisfare il requisito con la somma di più contratti.

Per ultimo triennio si intendono i tre anni consecutivi immediatamente precedenti alla data di pubblicazione del bando.

La comprova del requisito è fornita con le modalità indicate al precedente punto **b)**.

7.1.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il concorrente deve essere in possesso di un fatturato globale d'impresa, nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando, non inferiore a € 600.000,00.

Per ultimo triennio si intendono i tre anni consecutivi immediatamente precedenti alla data di pubblicazione del bando.

La comprova del requisito è fornita ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale o di società di persone mediante il modello Unico o la dichiarazione Iva, con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n.445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la

tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato **di cui al punto 7.1.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito indicato al precedente punto 7.1.1 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e dalla consorziata individuata per l'esecuzione del contratto.

Il requisito indicato al precedente punto 7.1.1 lett. c) deve essere posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio.

Il requisito indicato al precedente punto 7.1.1 lett. d) e quello richiesto al precedente punto 7.1.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso; detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria e dalla consorziata individuata per l'esecuzione del contratto.

7.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità di cui al precedente punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal

consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti indicati ai precedenti punti 7.1 lett. b), c), d), e) ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Tale avvalimento non dovrà consistere nel mero prestito del requisito bensì dovrà essere evidente l'effettivo "passaggio" di competenze da parte dell'impresa ausiliaria mediante, ad esempio, attrezzature specifiche, personale qualificato o altre risorse da precisare.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

È possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento anche in relazione alla certificazione di qualità, unicamente se l'ausiliaria mette a disposizione dell'ausiliata tutti i fattori della produzione e tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione, occorrendo che per la validità dell'avvalimento siano indicati i mezzi, il personale, il know-how, la prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti in relazione all'oggetto dell'appalto e ai requisiti per esso richiesti dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, in relazione a tutte le prestazioni oggetto del medesimo.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà indicare nella parte II, sezione C del DGUE la denominazione degli operatori economici di cui si avvale e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III e dalla Parte IV (vedasi il successivo punto 14.2 del presente disciplinare).

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere prodotta tra la documentazione amministrativa, unitamente alla seguente ulteriore documentazione:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016;
- b) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, precisandone tipologia ed entità nel contratto medesimo in modo da poter escludere la semplice mercificazione del requisito avallato, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché il requisito oggetto di avvalimento e la tipologia ed entità delle risorse concretamente ed effettivamente messe a disposizione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente è tenuto ad indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**. E' possibile ricorrere al subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in considerazione della tipologia e delle finalità delle attività dedotte in appalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all'1% dell'importo a base d'asta per servizi obbligatori di € 590.000,00, ovvero pari alla somma di € 5.900,00, al netto della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7 del Codice per il possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2015, prevista tra i requisiti di partecipazione.

2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con

versamento presso UniCredit S.p.a. - Via XX Settembre, 31 Torino – codice IBAN IT 19 W 02008 01033 000040783853 - BIC/SWIFT: UNCRITM1Z43, sul conto tesoreria intestato ad Arpa Piemonte;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50);
- 4) **avere validità per centottanta giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) **prevedere espressamente**:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) **contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva**, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico sottoscritto dal garante con firma autografa (scansione di documento cartaceo) e firmato digitalmente dal concorrente.

In caso di versamento della cauzione tramite bonifico dovrà essere presentata sulla piattaforma digitale una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha effettuato il versamento stesso. Il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto sopra menzionata, qualora risultasse aggiudicatario.

Per fruire delle ulteriori riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, dette ulteriori riduzioni si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara". Il contributo è determinato sull'importo di € 1.140.000,00 (valore presunto per prestazioni obbligatorie ed opzionali oneri fiscali esclusi).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara, il concorrente dovrà presentare la propria offerta in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione dall'Agenzia.

L'offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente ad Arpa Piemonte attraverso tale piattaforma digitale, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22/12/2021** pena l'irricevibilità dell'offerta.

Entro tale termine il concorrente deve provvedere al caricamento telematico sul portale dell'Agenzia della documentazione relativa alla busta A "Documentazione Amministrativa", alla busta B "Offerta Tecnica" ed alla busta C "Offerta Economica".

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono attestate dalla piattaforma digitale.

In merito alla corretta modalità di presentazione della propria offerta tramite modalità telematica è onere del concorrente la consultazione delle Guide Operative messe a disposizione dal Gestore della piattaforma digitale e consultabili previo login alla piattaforma stessa.

Dopo aver caricato a sistema i documenti di offerta richiesti, sarà necessario che il concorrente confermi la propria partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà via PEC la ricevuta di partecipazione completa, contenente l'elenco di tutti i documenti caricati, le relative informazioni e le impronte dei file calcolate. Le PEC inviate costituiscono notifica del corretto recepimento dell'offerta.

L'invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia ove la documentazione non pervenga sulla piattaforma di destinazione entro i termini perentori sopra indicati e nelle modalità richieste per garantirne la segretezza e l'immodificabilità.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Agenzia adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.Lgs. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinarne il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana, sottoscritta con firma digitale. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella - 1 busta "A - documentazione amministrativa"; si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

E' consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: schede tecniche, certificazioni emesse da Enti ufficiali riconosciuti.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per centottanta giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine perentorio - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene:

- a) domanda di partecipazione (come da modello allegato 1);
- b) dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo (come da modello allegato 1bis)
- c) DGUE (come da modello allegato 2);

- d) dichiarazioni integrative (come da modello allegato 2 bis);
- e) documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione (inclusiva tra il resto di PASSOE, ricevuta di pagamento del contributo Anac) ;
- f) cauzione provvisoria e impegno alla costituzione di quella definitiva in caso di aggiudicazione, oltre a eventuali certificazioni per la riduzione del valore della cauzione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE.

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello denominato "Allegato 1" al presente disciplinare, contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, in applicazione della disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. E' pertanto richiesta la dichiarazione contenuta nel modulo allegato sub 1bis al presente disciplinare.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, allegato sub 2 al presente disciplinare.

Le dichiarazioni rese con il DGUE devono intendersi riferite alla Società, al sottoscrittore ed a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente, munito dei necessari poteri provati mediante l'allegazione di copia della procura speciale, che si assume la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute. Fatto salvo quanto sopra è comunque ammessa la possibilità che i singoli soggetti interessati possano comunque rendere, assumendosene la piena e completa responsabilità delle dichiarazioni ivi contenute, una propria autonoma dichiarazione o ulteriori precisazioni ritenute necessarie per integrare quanto dichiarato nel DGUE.

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti e sezioni:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Appaltatore

La compilazione è a cura della stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

La compilazione è a cura del concorrente per le parti applicabili alla presente procedura.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

- 4) contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Nelle sezioni da A a D, il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente punto 6 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

La sezione «α» non deve essere compilata. Il concorrente è invece tenuto a compilare per quanto applicabili le sezioni da A a D.

In particolare, nella sezione A (idoneità) va dichiarato il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1.1 lett. a del presente disciplinare, mentre nella sezione B (capacità economica e finanziaria) va dichiarato il possesso del requisito relativo al fatturato globale di cui all'art. 7.1.2; infine nella sezione C (capacità tecniche e professionali) il concorrente deve dichiarare nel campo 1b relativo alle forniture e servizi, il possesso dei requisiti previsti dall'art. 7.1.1 lett. b-d e nel campo 12 il possesso del requisito di cui all'art. 7.1.1.d .

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

Non applicabile alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente e presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art.

80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

- rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%), in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l'eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: amministratore delegato, consigliere delegato, consigliere con poteri di rappresentanza etc).

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Le dichiarazioni integrative sono redatte preferibilmente utilizzando il modello allegato sub 2bis al presente disciplinare, che contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni richieste:

- a. dichiarazione dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ruolo, etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice;
- b. dichiarazione di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- c. indicazione dell'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, dell'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- d. dichiarazione di presa visione ed accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- e. dichiarazione circa la remuneratività dell'offerta presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- f. (per i soli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge, ove individuato;
- g. (per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indicazione, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ad evidenza pubblica rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

h. dichiarazione di impegno a garantire a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperative, anche a favore dei soci) condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria ed alla località ove si svolge l'appalto, indicando il contratto collettivo applicato in relazione al settore merceologico di riferimento;

n. dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente all'Agenzia le eventuali modificazioni agli stati o fatti indicati nelle dichiarazioni;

o. (eventuale, in caso il soggetto presenti cauzione provvisoria in misura ridotta) dichiarazione di possesso delle seguenti certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, che si allegano in copia, che consentono la riduzione della cauzione;

p. dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 16.4.2013 n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici;

q. dichiarazione di impegno ad assumere, in caso di aggiudicazione, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali;

r. dichiarazione di:

- autorizzazione all'accesso all'offerta e alle altre informazioni in conformità alle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241;

oppure

- di non autorizzare l'accesso, a tal fine allegando motivazione espressa al diniego con relativa comprova e precisa indicazione delle parti dell'offerta per le quali si nega l'accesso;

s. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento aziendale adottato Arpa Piemonte con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014 e s.m.i., pubblicato alla URL <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento>

e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

Il documento contenente le dichiarazioni integrative deve essere sottoscritto dal concorrente con firma digitale; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio sono tenuti a presentare autonoma dichiarazione.

14.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

2. dichiarazione di assolvimento imposta di bollo, come da modello allegato sub 1bis al presente

disciplinare, firmata digitalmente;

3. documento attestante la garanzia provvisoria di cui al precedente punto 10, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

4. copia della/e certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica/no la riduzione dell'importo della cauzione.

5. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

14.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, nonché, per ciascun componente, le quote di partecipazione e le quote del possesso dei requisiti di cui al par. 7.2, lett. b) del presente disciplinare.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, nonché, per ciascun componente, le quote di partecipazione e le quote del possesso dei requisiti di cui al punto 7.2, lett. b) del presente disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, nonché, per ciascun componente, le quote di partecipazione e le quote del possesso dei requisiti di cui al par. 7.2, lett. a) del presente

disciplinare.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti di fornitura/servizio, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete sprovvista di organo comune oppure dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o dei requisiti di qualificazione richiesti e quindi partecipante nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di RTI costituendo, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite d ai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve inviare ad Arpa Piemonte attraverso l'inserimento sulla piattaforma digitale, l'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, che deve contenere le indicazioni atte a consentire la verifica di conformità alle specifiche di minima indicate nel capitolato tecnico e la valutazione con i parametri indicati al successivo art. 17.

Più in particolare, l'offerta tecnica deve essere riunita in apposito fascicolo e deve essere conforme alle procedure ed alle attività indicate dal capitolato speciale, che vanno considerate come le prestazioni minime richieste. Deve inoltre contenere le indicazioni atte a consentirne la valutazione con i criteri indicati al successivo art. 17 e, a tal fine, deve conseguentemente:

- essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico;
- essere adeguata agli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia della prestazione (la scelta delle modalità di svolgimento del servizio deve essere adeguatamente motivata);
- contenere una descrizione dettagliata e completa degli elementi oggetto di valutazione ed essere suddivisa in paragrafi corrispondenti (vedasi tabella relativa ai criteri di valutazione delle offerte tecniche contenuta nel successivo punto 17);
- contenere in particolare l'indicazione in m/giorno di tubo inclinometrico, della propria capacità di acquisizione, elaborazione e validazione dei dati e produzione dei rapporti grafico-numeriche.

In caso di aggiudicazione, l'offerta tecnica integrerà le disposizioni del capitolato e sarà parte integrante del contratto.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa medesima;
- in caso di RTI costituito o di Consorzio, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria o del Consorzio;
- in caso di RTI o di Consorzi non costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande.

Dovrà essere presentata una sola offerta tecnica e, pertanto, nel caso di presentazione di offerte tecniche plurime o alternative, nessuna di esse sarà presa in considerazione, e conseguentemente l'intera offerta sarà esclusa.

Nel caso di presentazione di testi o depliant contenenti indicazioni relative anche a prodotti e/o servizi diversi da quelli offerti, dovrà essere consentita, mediante inequivoca evidenziazione, l'individuazione di quelli offerti.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inserire nell'apposita sezione della piattaforma telematica l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello reso disponibile dall'Agenzia (Allegato 4), o

comunque inclusiva delle voci e delle dichiarazioni contenute in detto modello.

Come evidenziato nel succitato modello, nell'offerta economica ciascun concorrente dovrà anche indicare, in relazione ai servizi oggetto d'appalto, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come prescritto dall'art. 95, comma 10 del Codice.

Nell'offerta verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, con troncamento di eventuali ulteriori decimali indicati.

In caso di discordanza tra voci di prezzo parziali e/o totali espresse in offerta sarà considerata valida l'indicazione del prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione salvo errore riconoscibile.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'impresa medesima;
- in caso di RTI costituito o di Consorzio, dal legale rappresentante/procuratore speciale dell'Impresa mandataria o del Consorzio;
- in caso di RTI o di Consorzi non costituiti al momento di presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande.

Sono inammissibili le offerte economiche pari o superiori all'importo a base d'asta.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs.50/2016, previo accertamento della rispondenza dell'offerta tecnica alle specifiche tecniche fissate nel Capitolato.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$

In cui:

P_T = punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica;

P_E = punteggio complessivo attribuito all'offerta economica.

Si applica il troncamento dei numeri alla seconda cifra decimale senza procedere ad arrotondamento.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio (P_{TOT}) complessivamente più alto.

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Gli elementi oggetto di valutazione per l'attribuzione del punteggio tecnico sono esplicitati nella seguente tabella, con relativa ripartizione dei punteggi:

Critero A – Valutazione offerta tecnica		
Sub criterio	Descrizione	Peso W_i
A.1	Efficacia ed affidabilità del sistema organizzativo e del modello operativo adottato per l'erogazione del servizio di misure inclinometriche e spiralometriche	40
A.1a	Criteri organizzativi e gestionali adottati per l'esecuzione del servizio di misure con particolare riguardo: <ul style="list-style-type: none"> • alla programmazione degli interventi in procedura ordinaria; • alla logistica rispetto alla specificità del sistema ed al contesto territoriale; • alla programmazione dei controlli preventivi dell'efficienza della strumentazione da utilizzare. 	20
A.1b	Adeguatezza del team dedicato allo svolgimento del servizio di misure, con particolare riferimento: <ul style="list-style-type: none"> • alla qualificazione tecnica dei suoi componenti; • alla loro esperienza pregressa nei compiti propri del ruolo assegnato; • all'esperienza specifica nell'utilizzo di software di elaborazione di dati inclinometrici, in particolare nella correzione di misure con interventi sul data set di campagna (anche con l'inserimento dei valori di spirallatura), sull'assetto azimutale e sulla sensibilità nominale della strumentazione utilizzata. 	20
A.2	Efficacia ed affidabilità del sistema organizzativo e del modello operativo adottato per l'erogazione del servizio di manutenzione delle postazioni inclinometriche a sonde fisse e dei pozzetti strumentali	30
A.2a	Criteri organizzativi e gestionali adottati per l'esecuzione del servizio con particolare riguardo: <ul style="list-style-type: none"> • alla programmazione degli interventi in procedura ordinaria; • alla logistica rispetto alla specificità del sistema ed al contesto territoriale; • alla calibrazione della strumentazione. 	15
A.2b	Consistenza e gestione del magazzino ricambi per la manutenzione delle postazioni inclinometriche automatizzate, con particolare riguardo alla compatibilità, intercambiabilità ed integrabilità delle componenti di ricambio nell'ambito del sistema in essere.	5

Criterio A – Valutazione offerta tecnica		
A.2c	<p>Adeguatezza del team dedicato allo svolgimento del servizio di manutenzione con particolare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla qualificazione tecnica dei suoi componenti; • alla loro esperienza pregressa nei compiti propri del ruolo assegnato. 	10

Il punteggio tecnico (PT) in una prima fase sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$Pt(a) = \sum n [Wi * V(a)i]$$

in cui:

Pt(a) = punteggio tecnico complessivo dell'offerta (a)

\sum = sommatoria

n = numero totale degli elementi di valutazione

Wi = peso o punteggio attribuito all'elemento di valutazione (i)

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento variabile tra zero ed uno.

I coefficienti, variabili tra zero e uno, relativi ai criteri di valutazione saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella busta "B – Offerta tecnica", in una o più sedute riservate, procedendo all'assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella suesposta.

La valutazione dei succitati elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare; il metodo consiste nel costruire una matrice triangolare con un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno. Nel caso in cui ad esempio i concorrenti siano 3, la matrice sarà composta da 2 righe e 2 colonne. La determinazione dei coefficienti si ottiene confrontando a due a due l'elemento di valutazione di tutti i concorrenti assegnando un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del confronto a coppie) nel seguente modo:

1= parità

2 = preferenza minima

3 = preferenza piccola;

4 = preferenza media;

5 = preferenza grande;

6 = preferenza massima.

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero e uno, attraverso i quali si procede all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione sono determinati:

a) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti seguendo la scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari;

b) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte

dei concorrenti mediante i confronti a coppie di cui al precedente punto a;
c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnando alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto.

I punteggi saranno assegnati al secondo decimale per troncamento.

Per ogni elemento di valutazione (i) la Commissione normalizzerà i coefficienti rapportando a 1 il coefficiente di valore più alto e riparametrando gli altri coefficienti in proporzione. Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel dato elemento di valutazione, consentirà di ricavare il punteggio definitivo per quell'elemento.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre:

Arpa Piemonte procederà all'attribuzione del punteggio tecnico a ciascuna offerta ammessa, sempre utilizzando gli elementi di valutazione riportati nella precedente tabella d'oggetto appunto "elementi di valutazione tecnica", secondo le modalità di seguito indicate. Ai fini della determinazione dei coefficienti **V(a)_i** la Commissione attribuirà per ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito, relativi al grado di apprezzamento dell'offerta rispetto a ciascun elemento di valutazione, al quale corrisponderanno i seguenti valori:

Grado di apprezzamento V(a)_i

Nessuno 0

Limitato 0,25

Significativo 0,50

Buono 0,75

Ottimo 1,00

I punteggi saranno assegnati al secondo decimale per troncamento.

Per ogni elemento di valutazione (i) la Commissione normalizzerà i coefficienti rapportando a 1 il coefficiente di valore più alto e riparametrando gli altri coefficienti in proporzione. Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel dato elemento di valutazione, consentirà di ricavare il punteggio definitivo per quell'elemento.

Al termine dell'attribuzione complessiva dei punteggi tecnici della fase succitata, si procederà alla riparametrazione, in modo da garantire l'attribuzione all'offerta tecnica migliore del punteggio massimo previsto nel disciplinare di gara (max punti 70/100).

Riparametrazione: al concorrente che nella fase precedente avrà ottenuto il più alto punteggio tecnico verrà attribuito il punteggio massimo relativo all'offerta tecnica pari a 70, mentre agli altri concorrenti verranno assegnati punteggi proporzionalmente decrescenti (espressi con al massimo 2 decimali) sulla base della seguente formula:

$$\text{Punteggio tecnico concorrente } i\text{-esimo} = 70 \times \frac{\text{punteggio concorrente } i\text{-esimo}}{\text{maggior punteggio tecnico attribuito}}$$

Per la determinazione delle offerte anomale, al fine di evitare alterazioni dovute al meccanismo della riparametrazione, si considererà il punteggio tecnico ante-riparametrazione.

17.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica P_B è assegnato sulla base del ribasso percentuale alla base d'asta offerto da ciascun concorrente, tramite la seguente formula

$$P_B = P_{\max} (R_i/R_{\max})^{(1/2)}$$

Dove:

P_{\max} = punteggio massimo attribuibile;

P_B = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{\max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Il costo complessivo considerato si riferisce all'intera attività in conformità alle specifiche prescrizioni contrattuali e tecniche richieste nel capitolato, proposte nell'offerta tecnica, con inclusione di tutti gli strumenti, dotazioni ed apparecchiature, nonché della fornitura di tutte le prestazioni ed adempimenti previsti dalla normativa regolante la materia.

Nel caso due o più concorrenti presentino offerte di pari importo, ed esse siano le migliori, l'aggiudicazione seguirà al concorrente con il miglior punteggio tecnico. Nel caso di parità di punteggio tecnico, si procederà seduta stante mediante sorteggio.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le operazioni di gara si svolgono in modalità telematica, presso la sede legale dell'Agenzia, in Via Pio VII n.9 – Torino.

Arpa Piemonte tutela il principio di segretezza delle offerte mediante gli accorgimenti informatici propri della piattaforma digitale di gestione telematica della procedura di gara, di cui l'Agenzia ha il solo e semplice utilizzo, e la cui piena e completa disponibilità è del fornitore DigitalPA S.p.A, quale operatore economico terzo rispetto alla presente procedura.

Il concorrente potrà assistere alle sedute di gara da remoto, effettuando il login con le proprie credenziali nel front-end e potrà visualizzare, con aggiornamenti in tempo reale, le diverse fasi di gara. Il concorrente avrà inoltre a disposizione un sistema di chat per comunicare direttamente con la Stazione appaltante.

Le operazioni di gara inizieranno in prima seduta pubblica il giorno 23/12/2021 alle ore 11:00 e saranno condotte dal seggio di gara, costituito dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio acquisti beni e servizi o suo delegato e da altro dipendente del medesimo Ufficio con funzioni di segretario.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti direttamente mediante il front-end della piattaforma digitale.

Parimenti, la data e l'ora delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante il succitato front-end con preavviso di almeno un giorno.

Nella prima seduta pubblica il seggio di gara procederà:

- a) alla presa d'atto delle offerte ricevute a sistema (la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza -salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato-sono attestate dalla presenza a sistema delle offerte medesime, non accettando la piattaforma digitale le eventuali offerte intempestive);
- b) alla visualizzazione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione Amministrativa";
- c) alla validazione di ciascun documento facente parte della busta "Documentazione Amministrativa" e/o all'attivazione, ove necessario, della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- e) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) a proporre alla stazione appaltante l'adozione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni in riferimento alla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Trattandosi di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione Giudicatrice ai sensi del comma 1 dell'art. 77 del Codice, che fornisce anche ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art.216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, normalmente 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.77, comma 9, del Codice; a tale fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art.29,

comma 1, del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Nella seconda seduta pubblica il Seggio di Gara procederà alla visualizzazione del fascicolo relativo all'offerta tecnica di ciascun concorrente ammesso, alla visualizzazione della documentazione ivi contenuta ed alla trasmissione della medesima alla Commissione Giudicatrice per le valutazioni di competenza.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione di dette offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in una ulteriore seduta pubblica virtuale, la Commissione darà evidenza dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Procederà poi alla visualizzazione della busta virtuale contenente l'offerta economica di ciascun concorrente e del suo contenuto.

Attribuirà successivamente il punteggio economico relativo a ciascuna offerta e redigerà la graduatoria finale dopo avere calcolato i punteggi finali di ciascuna offerta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23, salvo il caso in cui individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, nella qual ipotesi la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

La Commissione, nell'espletamento delle attività di sua pertinenza da effettuarsi operando sulla piattaforma digitale di gestione della gara, agisce direttamente o attraverso il supporto tecnico di un componente del seggio di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la

commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *RUP* che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice,

sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

E' sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice; nel caso Arpa Piemonte disponga l'esecuzione d'urgenza del contratto nelle more dei controlli, l'appaltatore è tenuto a dare avvio all'esecuzione del servizio nei termini da essa indicati.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità telematica secondo lo schema allegato sub 5; ne faranno parte integrante e sostanziale, ancorché non materialmente allegati il capitolato speciale e l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.400,00 o.f.c.. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese le imposte di bollo - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'appalto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679, titolare dei dati rilasciati ai fini dell'affidamento di cui alla presente procedura è Arpa Piemonte, in persona del Direttore Generale, che è obbligato a trattare i dati personali per la sola finalità di esecuzione della procedura di gara e del conseguente contratto, nonché per le finalità di legge.

Dal titolare i dati saranno custoditi per il solo tempo necessario e il trattamento sarà fatto assicurando la correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza.

I dati saranno trattati dal soggetto/i incaricato/i dal titolare, mediante acquisizione dei documenti di gara sia in forma cartacea sia elettronica e archiviati, anche in forma informatizzata idonea a garantirne la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e saranno utilizzati standard di sicurezza elevati. Sono garantiti tutti i diritti degli interessati così come previsti dal GDPR UE 2016/679 con le limitazioni di legge connesse alla specialità della procedura di gara per ragioni di controllo e verifica degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di anticorruzione, antimafia regolarità contributiva, fiscale e previdenziale.

I concorrenti acconsentono al trattamento dei dati conferiti ai fini della presente procedura e del conseguente contratto, per le sole finalità connesse agli adempimenti degli obblighi da essi derivanti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come riformato dal D. Lgs. 101/2018 e dal GDPR 679/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario, nel trattamento dei dati personali conferiti da Arpa Piemonte, dovrà sempre agire nel pieno rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati. All'aggiudicatario è fatto divieto di utilizzare tali dati per finalità diverse da quelle relative al rapporto contrattuale in relazione al quale i dati stessi le saranno resi noti.

Art. 24. Pubblicazione dei dati

I concorrenti, con la partecipazione alla presente procedura, accettano la pubblicazione di ogni informazione connessa alla procedura medesima, sulla piattaforma telematica di gara e sul sito web dell'Ente appaltante, nelle relative sezioni "Gare e Appalti" e "Amministrazione Trasparente".

Art. 25. Clausola Consip

Qualora Consip spa attivasse, successivamente all'indizione della procedura di affidamento, ai sensi degli artt. 26, l. 23 dicembre 1999, n. 488 e 58, l. 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i., una convenzione relativa alla medesima categoria di beni e/o servizi, è facoltà dell'ente appaltante revocare o modificare il procedimento della procedura di affidamento. Qualora Consip s.p.a. avesse attivato, successivamente all'affidamento ma prima della stipula del contratto di appalto, ai sensi delle medesime disposizioni normative, una convenzione relativa alla medesima categoria di prodotti, i prezzi e/o le condizioni contrattuali ai quali è stata aggiudicata la procedura di affidamento saranno confrontati con quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip s.p.a.. Nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte dalle convenzioni in parola risultassero più convenienti, verrà richiesto all'affidatario di adeguare i prezzi e/o le condizioni contrattuali a quelli proposti dalla convenzione medesima. Nel caso l'affidatario non provveda all'adeguamento, il responsabile del procedimento revocherà l'affidamento.